

Pubblicato il 29/01/2024

**N. 01752/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10805/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10805 del 2019, proposto da Attilio Mascioli, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Colaiuda, Serafino M. Colaiuda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 158 del 20.05.2019, notificata al ricorrente in data 22.05.2019, con la quale gli è stato intimato di rimuovere i rifiuti, con conseguente loro avvio al recupero o smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città di Guidonia Montecelio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con l'ordinanza impugnata, numero 158 del 20 maggio 2019, è stata ordinata, tra gli altri, all'attuale ricorrente, nella qualità di possessore dell'immobile sito in Guidonia Montecelio alla via Tiburtina numero 183, nonché socio della cooperativa Jeranese concessionaria in uso del terreno in cui è situato l'immobile di cui si tratta, di provvedere entro 30 giorni alla rimozione dei rifiuti sottoposti a sequestro, al loro avvio al recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi.

Il provvedimento prende le mosse da un accertamento della polizia municipale che ha condotto al sequestro giudiziario di un capannone sito in Guidonia Montecelio alla via Tiburtina numero 183, edificato in assenza di titoli autorizzativi, all'interno del quale venivano smontati e riciclati veicoli rubati, da cui è risultato che all'interno dello stesso capannone si trovavano cumuli di rifiuti costituiti da parti di veicoli fuori uso, provenienti dall'attività illecita finalizzata al furto e al riciclaggio di veicoli rubati. Pertanto la polizia municipale aveva chiesto l'emissione di un'ordinanza sindacale per la bonifica dell'area nei confronti dei possessori, ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del codice ambientale.

Con ricorso notificato al Comune di Guidonia Montecelio il 20 luglio 2019 e depositato il 19 agosto 2019, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza sindacale per violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento, per violazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 152 del 2006 sotto il profilo dell'assenza dell'elemento psicologico della responsabilità, non accertato in contraddittorio e per eccesso di potere per difetto di

istruttoria circa la ricorrenza dell'elemento psicologico della colpa, nonché per difetto di motivazione.

Il Comune si costituisce in giudizio per resistere al ricorso.

Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 5791 dell'11 settembre 2019, respinge l'istanza cautelare, non ravvisando l'attualità e la gravità del danno.

Il ricorso è trattato, nel merito, all'udienza del 19 gennaio 2024, venendo in decisione.

Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente – socio della Cooperativa Jeranese che aveva la concessione in uso dell'immobile in cui sono stati rinvenuti i cumuli di rifiuti, classificati all'interno della categoria 160100 dei codici CER – deduce preliminarmente la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il motivo è infondato in quanto parte ricorrente era già stata avvertita della possibile adozione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti al momento del sequestro del capannone da parte della polizia giudiziaria, in data 28 gennaio 2019 per cui, all'atto della notifica del provvedimento di sequestro, aveva avuto cognizione della situazione che avrebbe potuto condurre all'adozione dell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza per violazione dell'articolo 192 del codice dell'ambiente, deducendo la mancanza dell'elemento psicologico della colpa nei confronti del possessore non responsabile.

Il motivo è infondato.

La norma cui ha dato applicazione l'ordinanza impugnata, art. 192 (Divieto di abbandono) del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, Norme in materia ambientale, così dispone:

“1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

Aderendo al costante orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2021, n. 2399) si ritiene che, in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il requisito della colpa postulato dall'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 consiste, oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che potrebbero distogliere o impedire che terzi soggetti compiano le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono di rifiuti.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato chiamato in causa al fine della bonifica dell'area invasa dai rifiuti non a titolo di proprietario non responsabile, trattandosi di un terreno di proprietà dell'Azienda sanitaria locale Roma 5, bensì di concessionario e, dunque, titolare di un diritto personale di godimento del suolo in cui, oltre ad essere realizzata un'attività illecita di riciclaggio di autoveicoli rubati in un capannone abusivo, sono stati versati rifiuti richiedenti la bonifica del suolo.

Dunque la responsabilità del ricorrente, a titolo di colpa, consiste nel non aver custodito adeguatamente il bene pubblico concesso in uso, in violazione dei doveri gravanti sul concessionario di un bene pubblico e non aver vigilato,

oltre che sulle altre attività illecite svolte in loco, sullo sversamento di rifiuti sul suolo.

Dalla infondatezza della censura consegue anche l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, laddove parte ricorrente deduce difetto di istruttoria e di motivazione sulla propria responsabilità, definita di posizione. In base alle precedenti considerazioni, si ritiene che l'autorità procedente abbia motivato adeguatamente l'ordine di rimozione dei rifiuti e che tale provvedimento sia sorretto da una istruttoria adeguata, essendo stata valutata la posizione di tutti i soggetti interessati, tra cui il ricorrente, socio della cooperativa che, benché concessionaria del suolo, è rimasta inerte a fronte dello svolgimento delle attività illecite accertate dalla polizia giudiziaria.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, per l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.

Le spese processuali sostenute dal Comune resistente devono essere poste a carico del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale resistente, delle spese processuali, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO